m_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0002969.04-05-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
UFFICIO II
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] *in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259, che "*dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo"*;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-*quater*, recante "*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*" che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l'articolo 2, comma 4-*ter*, il quale dispone che: "*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis*";

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le *procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle "*Modalità e termini di presentazione delle istanze*" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO l'art. 8, comma 5 della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;

VISTI i provvedimenti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e prot. n. 5535 del 01.09.2020 di individuazione delle scuole polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'O.M. 60/2020;

VISTA il provvedimento prot. n. 5338 del 01.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze provvisorie della provincia di Catanzaro;

VISTO il reclamo prot. 2397 del 08.09.2020 presentato da PUGLIESE Francesco alla scuola polo IC Borgia avverso il punteggio dalla stessa attribuito e con il quale chiedeva la rettifica della propria posizione e del proprio punteggio;

VISTO il provvedimento prot. n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catanzaro;

VISTO l'articolo 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza che prevede che l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e all'esito dei controlli il dirigente scolastico, che li ha effettuati, comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda;

VISTO l'art. 8, comma 9, dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 che prevede che in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate agli aspiranti; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato;

VISTA la comunicazione prot. n. 4314 del 30.04.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "E. Majorana" di Girifalco, relativa all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. n. 60/2020, sull'istanza di inclusione nelle GPS di Catanzaro dell'aspirante PUGLIESE Francesco per le classi di concorso A020 – Fisica; A026 – Matematica; A035 - Sc. e tecnologie della calzatura e della moda; A036 - Sc. e tecnologia della logistica; A038 - Sc. e tecnologie delle costruzioni aeronautiche; A042 - Sc. e tecnologie meccaniche; A044 - Sc. e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda; A047 - Scienze matematiche applicate; A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado; B003 - Laboratori di fisica; B018 - Lab. di Sc. e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda e che si intende integralmente richiamata;

VISTA la domanda avanzata da PUGLIESE Francesco, nato il 07/02/1980, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1878510.04-08-2020 con la quale chiede di essere incluso nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia nelle classi di concorso suindicate;

ACCERTATO che l'aspirante, fra gli altri titoli, ha dichiarato al punto B) Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, il titolo relativo all'attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolta presso l'Università di Bologna dal 01.02.2008 al 30.04.2008 e quindi per un periodo di tempo inferiore (3 mesi) al tempo necessario per il suo conseguimento (12 mesi);

CONSIDERATO che la suddetta dichiarazione dell'aspirante ha determinato l'erronea attribuzione di punti 12,00 ai sensi della Tab. A4, punto B9 allegata all'O.M. 60/2020 in quanto l'attività di ricerca dichiarata non è stata completata e che altresì non è consentito il frazionamento dei periodi di collaborazione alla ricerca;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla rideterminazione del punteggio totale riportato dall'aspirante PUGLIESE Francesco attraverso la decurtazione di punti 12,00 da ciascuna classe di concorso in cui lo stesso risulta inserito al fine di non pregiudicare l'imparzialità, la correttezza e il buon andamento dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO l'art. 10 *bis* della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali,

DISPONE

ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 la rideterminazione del punteggio totale riportato dall'aspirante PUGLIESE Francesco, nato il 07/02/1980, nelle relative GPS di seconda fascia della provincia di Catanzaro valide per il biennio 2020/2022, con conseguente convalida a sistema della corretta posizione in graduatoria secondo il punteggio di seguito specificato:

C.d.C	ACCESSO	CULTURA	SERVIZIO	P. TOTALE
A020	18	14	36	**68**
A026	18	14	36	**68**
A035	18	14	36	**68**
A036	18	14	36	**68**
A038	18	14	36	**68**
A042	18	14	36	**68**
A044	18	14	72	**104**
A047	18	14	36	**68**
A060	18	14	36	**68**
B003	18	17	36	**71**
B018	18	14	36	**68**

I Dirigenti scolastici avranno cura di apportare le conseguenti rettifiche alle Graduatorie d'Istituto di terza fascia valevoli per il biennio 2020/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Luciano Greco

Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

All'interessato
Ai DS delle Istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia
All'Albo on line – Al Sito Web

Il responsabile del procedimento: **STEFANO TRONI**